

In tale situazione, il personale amministrativo e i Magistrati della Corte di Appello, già oberati oltre ogni sopportabile limite da incalzanti carichi di lavoro, sono costretti a lavorare, in assenza di adeguati mezzi e risorse, in una situazione di estremo disagio.

È sufficiente addentrarsi nei corridoi del palazzo di Giustizia di Torino per constatare che magistrati e collaborati di cancelleria sono costretti a svolgere le loro funzioni in ambienti angusti e polverosi, scarsamente igienici, ove sono accatastati, negli armadi, sulle scrivanie e perfino a terra, pile di fascicoli processuali e di pratiche da evadere.

In tale situazione le attività di lavoro sono ovunque svolte in condizioni precarie, al limite della sicurezza personale e igienica.

A ciò si aggiunga che il personale di cancelleria, ancorché privo di incentivi di carriera e di adeguate gratifiche economiche, continua ancora, con spirito di sacrificio, ad essere lodevolmente coinvolto nell'attività di sua pertinenza.

PARTE QUARTA

Brevi cenni sulla magistratura onoraria:

Alcune doverose e sentite considerazioni devono essere fatte sulla Magistratura onoraria.

È notorio che la Magistratura onoraria svolge, da oltre un ventennio, un servizio essenziale per il corretto funzionamento della giustizia.

Con l'istituzione dei Giudici di pace (1991) si è attuato, invero, un primo e sostanziale effetto deflattivo del carico dei processi.

Le Procure delle Repubbliche ed i Tribunali non sarebbero certamente più in grado di svolgere le loro funzioni senza il generoso apporto dei giudici onorari.

I Giudici di Pace non si limitano a svolgere le sole specifiche funzioni ad esse assegnati dal legislatore, ma hanno un loro ruolo e svolgono, in buona sostanza, compiti perfettamente identici a quelli riservati ai magistrati ordinari.

I Giudici onorari sono "arruolati" attraverso un concorso pubblico per titoli; svolgono un periodo di effettivo tirocinio; sono soggetti a valutazione periodica quadriennale per la conferma, da parte dei CG e del CSM, con procedure che, per le Sezioni Unite della S.C., hanno natura paraconcorsuale; partecipano periodicamente alla formazione, anche centralizzata ed hanno, in media, una buona preparazione tecnico-professionale; larga parte di essi ha già svolto, in passato, funzioni di GOT o di VPO.

La qualità del lavoro svolto dalla Magistratura onoraria è, quindi, di buon livello, come risulta anche dai dati ministeriali contenuti nella citata relazione ministeriale (solo il 3% delle sentenze civili emesse dai giudici di pace sono oggetto di impugnazione).

Un giudice di pace tiene, di regola, almeno due o tre udienze a settimana e, negli altri giorni, è impegnato a stendere la motivazione delle sentenze introitate.

La legge istitutiva del 1991 impone poi ai giudici onorari gli stessi doveri di correttezza, di lealtà, di laboriosità richiesti ai magistrati ordinari.

I pochi magistrati onorari che hanno dimostrato scarsa efficienza e che non sono stati in grado di svolgere il loro delicato incarico sono stati rimossi o comunque sottoposti a gravi sanzioni disciplinari.

E tutto questo viene svolto a fronte di una modesta retribuzione con la quale devono, tra l'altro, pagare, di tasca loro, la previdenza.

I magistrati onorari non godono di alcuna tutela assistenziale e previdenziale e non svolgono, di regola, altre attività lavorative.

È allora necessario sostenere le giuste rivendicazioni dei magistrati onorari, lavoratori precari che da sempre svolgono, anche con notevoli sacrifici personali, una mole rilevante di lavoro nell'interesse della Giustizia e offrono un contributo divenuto oramai fondamentale e non altrimenti sostenibile.

Ai magistrati onorari, privi di adeguato riconoscimento dei loro diritti, va, quindi, con vivo ringraziamento, la solidarietà dei Magistrati di carriera.

Sui cd. "carichi esigibili":

Qualche accenno deve essere fatto anche al dibattito, vivace e talora aspro, riguardante i cd. "*carichi esigibili*".

I Magistrati italiani sono sottoposti, da tempo, a pesanti carichi di lavoro e, ciononostante, può definirsi ancora buona, qualitativamente, la risposta giudiziaria ed il servizio dagli stessi reso alla Cittadinanza.

Non è revocabile in dubbio che la necessità di assicurare a tutti carichi e condizioni di lavoro equilibrati sia condizione imprescindibile per realizzare una giurisdizione efficiente e ragionevole nei tempi di attuazione.

Il tentativo di determinare un carico esigibile unico nazionale, inteso come uniforme misura nazionale di distribuzione dei fascicoli e di aspettative di produttività per il giudice e per il pubblico ministero, non appare condivisibile.

È indubitabile che un "*carico esigibile*", ove inteso come numero complessivo di affari, uniforme per ogni ufficio giudiziario del Paese (su tutto il territorio nazionale), senza alcuna distinzione di tipologie di ufficio, di pendenze e di sopravvenienze, di dotazioni organiche e di mezzi a disposizione e di altre significative variabili che caratterizzano i singoli uffici giudiziari, è del tutto privo di senso.

È evidente che, in tal modo, si correrebbe il rischio, non certo remoto, di chiedere troppo a quegli Uffici che, oggettivamente, non possono essere in condizione di rendere la quantità di servizio desiderato e per esigere, invece, troppo poco da quegli uffici che hanno maggiori disponibilità di mezzi e di persone, che sono meglio attrezzati e che non son gravati da pesanti problemi organizzativi o ambientali.

E', poi, anche chiaro che un "*carico esigibile uniforme in tutto il territorio nazionale*", finalizzato a conseguire un uguale numero di definizioni degli affari